REGOLAMENTO (CEE) N. 3038/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1989

relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18,

visto il regolamento (CEE) n. 2967/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, concernente il proseguimento dell'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che è opportuno prevedere modalità d'applicazione, segnatamente per quanto riguarda il controllo dell'origine e la destinazione del burro, nonché le comunicazioni che il Regno Unito deve fornire; che il prelievo speciale versato nell'ambito del regime temporaneo istituito con il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2331/89 (3), era più elevato di quello fissato nell'ambito del regime definitivo e che gli interessati possono pertanto essere rimborsati; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3694/83 della Commissione (4),

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2967/89
- a) è un certificato numerato rilasciato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda;
- b) risponde alle condizioni supplementari stabilite dal Regno Unito per garantire l'identità del burro e l'esattezza dei dati che attesta;
- c) è presentato alle autorità del Regno Unito all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.
- Per garantire il rispetto dell'età minima prescritta del burro alla data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, il certificato indica la data di fabbricazione del burro.
- Il Regno Unito informa la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

- Per quanto riguarda il controllo dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/89, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali nel periodo considerato sono state accettate le dichiarazioni d'importazione.
- In caso di variazione dell'importo del prelievo speciale, espresso in ecu o in moneta nazionale, il tasso da adottare è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Articolo 3

- Il burro neozelandese importato nel Regno Unito in virtù del regolamento (CEE) n. 2967/89 reca, in tutte le fasi della commercializzazione nel Regno Unito, l'indicazione dell'origine neozelandese.
- Tuttavia, quando il burro neozelandese è mescolato con burro comunitario destinato al consumo diretto, il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto sino allo stadio del condizionamento in piccoli imballaggi.
- Il Regno Unito adotta le misure necessarie per garantire che:
- a) il burro neozelandese importato in virtù del regolamento (CEE) n. 2967/89 non esca dal territorio del Regno Unito;
- b) a richiesta dell'interessato, sia rimborsata la differenza fra il prelievo fissato dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83 e quello fissato dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/89, per quanto riguarda i quantitativi stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83, le cui dichiarazioni d'importazione siano state accettate nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 settembre
- Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Articolo 4

Per il burro destinato a beneficiare o che abbia già beneficiato del regime speciale d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2967/89, il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni settimana:

- a) i quantitativi arrivati nel Regno Unito nella settimana precedente:
 - per i quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,
 - per i quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.

^(*) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16. (*) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 75. (*) GU n. L 368 del 29. 12. 1983, pag. 32.

- b) le scorte immagazzinate dal Regno Unito, note alla data più recente:
 - per le quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,
 - per le quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;
- c) i quantitativi venduti sul mercato britannico nella settimana precedente:
 - destinati al consumo diretto,
 - mescolati con burro comunitario destinato al consumo diretto.
 - destinati ad altre utilizzazioni;
- d) il totale dei quantitativi per i quali dal 1º gennaio di ciascun anno fino alla data più recente:
 - sono state accettate le dichiarazioni d'importazione,
 - dette dichiarazioni non sono state ancora accettate,
 - i quali sono stati venduti sul mercato britannico, con la ripartizione indicata alla lettera c);

- e) i quantitativi in corso di trasporto tra la Nuova Zelanda ed il Regno Unito, con l'indicazione della data del loro probabile arrivo;
- f) i prezzi di vendita praticati nello stadio della prima vendita.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3694/83 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione